

(N. 72-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro del Tesoro**

**NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1948**

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1948

**Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.**

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disegno di legge che viene presentato alla vostra approvazione riguarda l'autorizzazione della spesa di 500 milioni da erogare ai paesi delle Puglie danneggiati dal terremoto nello scorso mese di agosto.

Nei giorni dal 18 al 23 agosto scorso si verificarono nelle Puglie numerose scosse sismiche ondulatorie e sussultorie; nei giorni successivi le scosse si ripeterono attenuandosi fino a cessare del tutto.

Il grave fenomeno fu avvertito in tutte le Puglie; assai sensibile anche nella provincia di Bari, fu particolarmente grave nella provincia di Foggia, per essere l'epicentro, secondo i competenti Osservatori, ubicato nell'Adriatico, all'altezza del Gargano.

Particolarmente colpita fu la città di Foggia, non ancora ristorata dei gravissimi danni subiti coi numerosi bombardamenti.

Ivi, accanto ai fabbricati demoliti dall'offesa aerea, erano ancora in piedi molti

fabbricati lesionati o puntellati, che si andavano lentamente riparando.

La popolazione del capoluogo non era ritornata interamente nella città per mancanza di abitazioni, ed alloggiava, ancora in notevoli proporzioni, nei paesi e nelle campagne vicine; il terremoto ha aggravato tale situazione, costringendo molte famiglie a sgomberare i fabbricati pericolanti.

La violenza e la durata delle scosse furono tali che per alcune settimane la popolazione di molti paesi della provincia di Foggia e dello stesso capoluogo ha trascorso le notti in aperta campagna.

Cessato il movimento sismico, una parte della popolazione, non potendo rientrare nelle abitazioni rese inservibili, è stata allogata in tende o baracche, inviate dal Ministero dei lavori pubblici, dalla Croce Rossa e dai Comandi militari. È evidente che tale stato di cose non può perdurare, specialmente in vista dell'inverno.

È stato pertanto predisposto il disegno di legge sottoposto al vostro esame, che prevede lavori di primo intervento, consistenti in puntellamenti di fabbricati pericolanti, demolizione di quelli resi inservibili e non riparabili, e sgombero delle macerie di quelli crollati; la costruzione di ricoveri stabili o provvisori; la riparazione di case di abitazione private, da effettuarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed infine la concessione di sussidi, nella misura del cinquanta per cento, per riparazione e ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico di Amministrazioni comunali e provinciali e di opere di culto o di beneficenza.

La Commissione rileva che è ingiusto addossare ai privati per intero il costo della riparazione degli edifici danneggiati, mentre in altre simili calamità lo Stato è intervenuto totalmente od almeno in parte.

L'articolo 1 del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, prescrive infatti:

*Omissis* . . . « Ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati, previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei

lavori con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso *totale* o *parziale* della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sarà stabilita di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro ».

È evidente che, poichè l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede sussidi nella misura del cinquanta per cento solo per gli edifici pubblici o di uso pubblico di provincie, comuni ed enti di beneficenza, nessun sussidio è previsto per la riparazione o ricostruzione di stabili privati, contrariamente a ciò che si è praticato in altri simili casi, e senza concedere il sussidio espressamente previsto dal citato articolo 1 ultimo comma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Inoltre, nella statistica dei fabbricati danneggiati, riportata nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, sono elencati i seguenti dati, riferiti alla provincia di Foggia:

Fabbricati colpiti . . . . . 2370

dei quali :

resi inabitabili . . . . . 335

gravemente danneggiati . . . . . 761

lievemente danneggiati . . . . . 1231

Queste cifre riguardano i danni dei fabbricati, verificati al momento della relazione - settembre 1948 -. In effetti gli accertamenti proseguono ed a tutt'oggi il numero dei fabbricati colpiti è circa il doppio di quello citato. Non è possibile prevedere con esattezza i dati definitivi ad accertamenti ultimati.

Con questi risultati lo stanziamento disposto col disegno di legge è non solo insufficiente ma addirittura irrisorio, anche perchè occorre provvedere a sussidiare con almeno il cinquanta per cento le riparazioni e ricostruzioni di fabbricati privati.

La Commissione riconosce pure che il sussidio concesso alle pubbliche amministrazioni e a quelle di beneficenza o culto, le condizioni dei cui bilanci sono note, avrebbe dovuto giungere al totale della spesa sostenuta.

La Commissione inoltre ritiene che alla costruzione dei ricoveri provvisori o stabili

si debba provvedere con i fondi per calamità, stanziati nel bilancio ordinario del Ministero dei lavori pubblici.

Osserva inoltre che in occasione del terremoto del 1930 il regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, stabiliva all'articolo 9: « Gli istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, gli istituti ordinari di credito e cooperativi sono autorizzati, anche in deroga ai loro rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi a termini dell'articolo 3 del presente decreto ».

Nella fattispecie, poichè non sono previsti sussidi per i privati, si deve dare, almeno per ora, la possibilità di ottenere mutui, senza

di che le ricostruzioni e le riparazioni non avranno luogo o, se operate di ufficio, si risolveranno in una specie di espropriazione ai danni di quelle popolazioni colpite dalla guerra prima e dal terremoto poi. Tutte queste considerazioni la Commissione chiede siano tenute presenti, ad accertamenti ultimati, in un successivo stanziamento non inferiore ad un miliardo.

Per risolvere, sia pure parzialmente, le urgenti indifferibili necessità di provvedere a lenire le preoccupazioni e i disagi invernali di quelle laboriose popolazioni di Puglia, la vostra Commissione unanime vi propone l'approvazione dell'unito disegno di legge.

GENCO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649.

## Art. 2.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati nella lettera d) del precedente

articolo 1 sono concessi dal Provveditorato Regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50 % della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.